

Novità fiscali del 12 maggio 2011

Pubblicato il 12 maggio 2011

proroga dei versamenti da Unico 2011; il professionista con studio in affitto è sicuramente escluso da IRAP; nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti; decreto sviluppo: per la normativa civilistica si discute se le imprese, anche se in contabilità semplificata, possono rinunciare a libro giornale e libro degli inventari; liquidazione IVA di gruppo: trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale; basta con il "turismo professionale": accordo con i Commercialisti spagnoli per evitare abusi

Indice:

- 1) Proroga dei versamenti da Unico 2011**
- 2) Il professionista con studio in affitto è sicuramente escluso da Irap**
- 3) Nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti**
- 4) Decreto sviluppo: Le imprese, anche se in contabilità semplificata, non possono rinunciare a libro giornale e libro degli inventari**
- 5) Liquidazione Iva di gruppo: trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale**
- 6) Basta con il "turismo professionale": accordo con i Commercialisti spagnoli per evitare abusi**

1) Proroga dei versamenti da Unico 2011

Si attende l'emanazione in un provvedimento che a vada a prorogare le scadenze di versamento del modello unico, almeno sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno per i contribuenti alle prese con la compilazione degli studi di settori.

Infatti, ancora ad oggi non è stato diffuso il software definitivo Gerico. Peraltro, quest'anno le problematiche sono maggiori per la presenza delle nuove discipline costituite dalla cd. cedolare secca (di cui ancora mancano tante cose, basti pensare ai codici tributo non ancora istituiti per pagare gli acconti, o anche ai documenti di prassi non emanati), dall'accertamento sintetico e redditometro innovato.

La campagna di accertamenti con l'utilizzo del nuovo e più penetrante strumento di accertamento annunciata a più riprese dalle Entrate, e confermata anche dai numeri diffusi di recente, non lascia tranquilli i contribuenti.

Il contribuente rischia di dovere chiudere i conti dell'anno 2010, così come avvenuto già per l'anno 2009, senza poter verificare la tenuta dal reddito complessivo dichiarato con il reddito sinteticamente determinabile dal nuovo strumento di accertamento.

Proroga dello scorso anno

Proprio per uno solo dei suddetti problemi, lo scorso anno l'Amministrazione finanziaria procedeva a disporre una proroga della scadenza di versamento per tutti coloro ai quali si applicano gli studi di settore con slittamento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione ed al 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.

Quest'anno si potrebbe profilare la proroga per la generalità dei contribuenti, considerati tutti gli altri problemi esposti, solo in parte, sopra.

2) Il professionista con studio in affitto è sicuramente escluso da Irap

Il professionista che esercita la propria attività di lavoro autonomo in un immobile detenuto in locazione non è soggetto all'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Strada spianata per il rimborso di tale imposta in presenza di mancanza dell'autonoma organizzazione.

Si avvicina il ("caldo") periodo delle dichiarazioni annuali fiscali e la **Corte di Cassazione** non è mancata di farsi sentire in tale materia con le **sentenze nn. 10271 e 10295** depositate il **10 maggio 2011**.

Con dette decisioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dell'Amministrazione finanziaria che aveva rifiutato il rimborso dell'Irap a due medici convenzionati che, oltre a non possedere un'autonoma organizzazione, detenevano lo studio professionale solo in affitto, non erano, quindi, neppure i proprietari degli immobili.

La motivazione della Cassazione

In base a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del D.p.r. n. 917/1986, è escluso dall'applicazione dell'Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (quindi, assente di autonoma organizzazione), oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il contribuente, dal canto suo, al fine di chiedere il rimborso delle somme versate, deve fornire la prova dell'assenza delle citate condizioni.

Si ricorda, che in tal senso, i giudici di merito, usualmente, accettano come mezzi di prova, ad es. la copia del quadro RE del Modello Unico, la copia dei quadri dei questionari degli studi di

settore dove, per disposizione di legge, il contribuente deve dichiarare i dati relativi all'utilizzo di beni strumentali o meno, all'utilizzo dell'opera lavorativa di terzi o meno.

In presenza, da tali documenti, che, quindi, attestano la mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per condurre la propria attività professionale, la mancanza di personale (unica possibilità che viene consentita è data dall'eventuale presenza di prestazioni puramente occasionali), allora il giudice di merito, accertando la mancanza dell'autonoma organizzazione, accetta le richieste dei contribuenti.

3) Nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti

Consulente coadiutore del curatore fallimentare con tariffa del CTU: La Cassazione esclude l'applicazione della tariffa professionale.

La Suprema Corte, con una sentenza, ha stabilito che il compenso del consulente del lavoro che assiste il curatore fallimentare deve essere liquidato secondo le tariffe giudiziali e non quelle professionali.

In particolare, il Consulente del lavoro che assiste il curatore fallimentare nella procedura straordinaria come coadiutore, deve, quindi, essere liquidato sulla base della tariffa giudiziale e non su quella della tariffa professionale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10143 del 9 maggio 2011, ha respinto il ricorso presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro, che aveva richiesto un compenso commisurato alla tariffa professionale per la propria consulenza prestata ad un curatore fallimentare, nel redigere i libri paga del personale dipendente di una società fallita.

La Corte, equiparando l'operato dello studio professionale a quello di un coadiutore (legge fallimentare all'art. 12), che solitamente integra l'attività del curatore, ritiene che per tale azione svolta i professionisti devono percepire "un compenso determinato sulla base della tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici e non invece sulla base della tariffa professionale che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista".

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 11 maggio 2011)

4) Decreto sviluppo: Le imprese, anche se in contabilità semplificata, non possono rinunciare a libro giornale e libro degli inventari

I contenuti del recente Decreto sviluppo continuano a fare discutere in dottrina.

Tra di questi, come già scritto negli altri articoli sulle novità del giorno, emerge quello sull'ampliamento dei limiti dei ricavi delle imprese (fino a 400 mila euro per le imprese di servizi, fino a 700 mila euro per le altre attività) che, se non oltrepassati, consentono di potere fruire, solo ai fini fiscali, del regime di contabilità semplificata.

Infatti, ai fini civilistici gli imprenditori devono sempre tenere ed aggiornare le scritture contabili obbligatorie, tra cui il libro giornale e il libro degli inventari.

Proprio di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15065 del 13.04.2011 ha ribadito che la mancanza delle scritture contabili (nel caso di specie, i conti di mastro o i cd. "mastrini", parte integrante del libro giornale) comporta la dichiarazione di bancarotta documentale per l'amministratore dell'azienda, mentre con la successiva (sentenza n. 15516 del 17.04.2011) la medesima Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di bancarotta semplice documentale si configura anche se poi è risultato che non sono stati arrecati danni o pregiudizi ai creditori. Tale reato si sorto solo per la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

In particolare, "l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese".

Pertanto, anche se il legislatore fiscale, aumenterà i limiti dei ricavi, al fine di agevolare le imprese medie/piccole, non avrà comunque liberato le stesse nella loro interezza dai gravami contabili che li affliggono.

Basti ricordare, che sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5382 del 1999, ha affermato che "Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall'art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice".

La soluzione ideale per tali imprese (ma non, certamente, per i creditori sociali di tali imprese) sarebbe che nell'ambito dell'attuale bozza del Decreto sviluppo venga inserita la disposizione citata dalla Cassazione, secondo cui il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per cd. imprese minori, viene a comportare per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, disposto dall'art. 2214 c.c., anche ai fini civili, e non solo a quelli fiscali.

5) Liquidazione Iva di gruppo: trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale

L'eccedenza del credito Iva di una società, scaturita dall'anno d'imposta precedente a quello del suo ingresso in una procedura di liquidazione di gruppo, è di sua "esclusiva disponibilità".

Lo ha precisato l'**Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 56/E del 11 maggio 2011**.

Infatti, secondo tale documento di prassi, l'eccedenza del credito Iva esistente al momento dell'ingresso di una società in una liquidazione di gruppo, restando nella sua esclusiva disponibilità, può essere utilizzata dalla stessa negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo (art. 73 del DPR 633/1972).

Per tali motivi nel modello di dichiarazione annuale Iva è stato previsto un rigo specifico nell'ambito del quadro VL – rigo VL10 – che consente l'esposizione dell'eccedenza rimasta nella disponibilità esclusiva della società stessa e non confluita nella procedura di liquidazione di gruppo.

L'importo da indicare nel predetto rigo è costituito dall'eccedenza di credito relativa al periodo d'imposta antecedente l'ingresso nel gruppo Iva che residua dopo gli utilizzi in compensazione orizzontale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

L'esposizione di tale importo in un apposito rigo consente alle società che si trovano in detta situazione di gestire con un trattamento differenziato l'eccedenza di credito relativa all'anno precedente l'ingresso nell'Iva di gruppo rispetto all'eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di partecipazione alla predetta procedura. Quest'ultima, invece, deve obbligatoriamente confluire nella liquidazione di gruppo medesima.

In tal modo, inoltre, si può evidenziare l'utilizzo di tale credito anche al fine di verificare la possibilità di chiederlo a rimborso, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 (minore eccedenza detraibile del triennio), nella dichiarazione relativa al terzo anno in cui si verifichi detta situazione creditoria.

L'Agenzia ritiene, infatti, che i presupposti di cui all'art. 30 del DPR n. 633 del 1972, cui fa riferimento l'art. 73 del citato decreto, possano essere fatti valere indistintamente dalla società che entra nell'Iva di gruppo solo nel primo anno d'ingresso e con riferimento al credito maturato nell'ultimo anno.

Negli anni successivi al primo, pertanto, per i crediti riportati a nuovo e non confluiti nell'Iva di gruppo si potrà considerare unicamente il presupposto del minor credito del triennio, atteso che gli altri presupposti potranno essere fatti valere solo riguardo ai crediti confluiti nell'Iva di gruppo da parte della società controllante.

Esempio contenuto nella citata risoluzione

Ad es., nell'ipotesi di ingresso nell'Iva di gruppo a partire dall'anno d'imposta 2010, il credito relativo all'anno 2009, che costituisce l'eccedenza non trasferibile al gruppo, può essere chiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione IVA/2010 relativa all'anno d'imposta 2009 avvalendosi di uno qualsiasi dei presupposti individuati dall'art. 30.

Riguardo allo stesso credito, negli anni successivi è, invece, utilizzabile esclusivamente il

presupposto della minore eccedenza del triennio.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 56/E del 11 maggio 2011)

6) Basta con il “turismo professionale”: accordo con i Commercialisti spagnoli per evitare abusi

Accordo tra Commercialisti italiani e spagnoli per bloccare chi si abilita in Spagna per evitare il nostro esame di Stato.

Lotta agli abusi, in particolare al cd. “turismo professionale”: Valutare attentamente ogni richiesta di iscrizione al proprio Albo proveniente da soggetti che, laureatisi in Italia, hanno ricevuto da università spagnole la dichiarazione di equipollenza del titolo accademico italiano, senza però aver effettuato in Spagna nessuna ulteriore attività formativa teorico-pratica.

E' il principale obiettivo del protocollo d'intenti sottoscritto dal presidente degli Economistas (i commercialisti spagnoli) e dal presidente dei Commercialisti italiani.

L'accordo nasce dalla necessità di arginare il crescente ricorso abusivo alle opportunità riconosciute dalla direttiva comunitaria 36 del 2005, relativa alla possibilità di esercitare l'attività professionale in un altro Paese dell'Unione europea.

Un fenomeno di “turismo professionale” per il quale un numero crescente di nostri connazionali, pur intendendo mantenere il proprio centro di interessi economico-professionali in Italia, chiede il riconoscimento del titolo di laurea in Spagna e l'iscrizione all'albo professionale degli Economistas per poi chiedere il riconoscimento della qualifica così acquisita in Italia, al solo fine di eludere le nostre norme in materia di esame di Stato e, così facendo, coinvolgendo in negativo anche gli Economistas che, proprio per questo, hanno voluto siglare questo accordo.

“La Direttiva 2005/36/CE - è scritto nel protocollo - ha come funzione di fondo quella di fornire uno strumento concreto per consentire a chi esercita l'attività professionale di spostare realmente, da un Paese all'altro, la sede dei propri interessi professionali e di svolgere la medesima attività per la quale si è abilitato nel Paese di origine”.

Con questo protocollo, quindi, gli Economistas, nel caso di iscrizioni già avvenute o di richieste che si considerino iscrivibili di soggetti richiedenti, si impegnano a procedere ad un'attività di vigilanza sugli iscritti stessi, nel rispetto della normativa spagnola in materia di protezione dei dati personali, al fine di verificare il reale e corretto svolgimento di attività professionale, così come l'assolvimento di ogni obbligo di formazione continua.

Analoghi impegni assume anche il Consiglio Nazionale dei Commercialisti italiani, laddove pervengano richieste di riconoscimento del titolo professionale da soggetti spagnoli che non intendano svolgere la professione di Economista in Italia o che non abbiano realizzato in Italia nessuna ulteriore attività formativa teorico-pratica con specifica attinenza alle materie oggetto

della professione.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato del 11 maggio 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l